

LXXXI.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Discussione del progetto di legge per lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1888-89 — Dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio, ed osservazioni dei senatori Cambray-Digny e Sonnino — Approvazione dell'intero bilancio — Approvazione, senza discussione, di altri due progetti di legge: 1. Proroga del corso legale dei biglietti di Banca; 2. Pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra — Discussione del disegno di legge per proroga della legge 18 luglio 1878 sulle disposizioni per agevolare ai comuni la costruzione degli edifizî per la istruzione obbligatoria — Dichiarazione del senatore Cannizzaro, relatore; risposta del ministro dell'istruzione pubblica, ed osservazioni del senatore Verga C. — Approvazione de' primi sei articoli del progetto di legge, e dell'art. 7 ed ultimo, dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Sonnino, Cambray-Digny, Majorana-Calatabiano, il relatore ed il ministro — Votazione ed approvazione a scrutinio segreto dei quattro progetti di legge discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 e $\frac{3}{4}$.

È presente il ministro di agricoltura, industria e commercio: più tardi intervengono i ministri dell'istruzione pubblica e della guerra.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 66. Alcuni sacerdoti di Dorno, diocesi di Vigevano, fanno istanza perchè nel nuovo Codice penale non vengano approvate le disposizioni riguardanti i ministri del culto.

« 67. I parroci ed alcuni sacerdoti di Cassolnovo, diocesi di Vigevano... (Identica alla precedente).

« 68. I parroci ed alcuni sacerdoti di Mortara, diocesi di Vigevano... (Identica alla precedente).

« 69. Alcuni sacerdoti di Zeme, diocesi di Vigevano... (Identica alla precedente).

« 70. La Giunta municipale di Cremona domanda che sieno introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge relativo al riordinamento della legge comunale e provinciale ».

Fanno omaggio al Senato:

Il direttore dell'Ufficio idrografico della regia marina italiana in Genova, di *Dodici carte idrografiche redatte da quell'Ufficio*;

Il dottore Emanuele Peverelli, di un suo *Opuscolo sulla storia del Consiglio di Stato sotto la Monarchia di Savoia del medio evo*;

Il rettore della regia università di Napoli, dell'*Annuario di quella università dell'anno 1887-88*;

Il rettore della regia università di Bologna, di una *Medaglia commemorativa in argento e di un volume distinto degli Statuti pubblicati da quella università nell'occasione delle feste dell'VIII centenario dello Studio di Bologna*;

Il deputato al Parlamento onor. Carlo Maluta, di 60 esemplari di una *Commemorazione del senatore conte Torelli fatta in Padova dal professore Leynazzi*;

Il senatore prof. comm. Marescotti, di un suo *Libro contenente dialoghi per l'istruzione popolare*;

I sindaci di Firenze e di Milano, degli *Atti di quei Consigli comunali del 1886-87-88*;

Il prof. avv. Giuseppe Semmola, del suo *Studio intorno alla censura pubblica e delle sue Osservazioni sulla insolvenza dei debitori non commercianti*;

L'avv. prof. Pietro Pisani-Ceraolo, di un suo *Libro sull'ensiteusi*.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per motivi di salute, per giorni quindici, i senatori Angioletti e Camuzzoni; di giorni otto, il senatore Frisari per motivi particolari; ed il senatore Massarani di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi sono accordati.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1888-89 » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta per il primo in discussione lo stato di previsione della entrata per l'esercizio 1888-89.

Prego la Commissione permanente di finanza a prendere il suo posto.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prima che incominci la discussione generale sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1888-89, mi permetto di rivolgere una preghiera alla Commissione permanente di finanza ed al Senato.

La Commissione permanente di finanza, per mezzo del suo relatore, nel riferire intorno a questo stato di previsione, ricorda che la Commissione generale del bilancio nell'altro ramo del Parlamento e la Camera si astenero da ogni modificazione di cifre, dichiarando che aspettavano a determinarle esattamente in occasione della legge di assestamento del bilancio stesso.

Ciò nonostante la Commissione permanente di finanza, nell'esercizio del suo mandato, credette di fare delle osservazioni e presentare degli apprezzamenti su talune entrate.

Il mio collega delle finanze è trattenuto, come il Senato sa, alla Camera elettiva; egli riconosce l'importanza degli apprezzamenti fatti dalla Commissione permanente di finanza, ai quali sente il dovere di rispondere.

Ora, poichè il tempo stringe e la Commissione non presenta alcuna modificazione di cifre; così io chiedo, a titolo di cortesia, alla Commissione permanente ed al Senato, che voglia discutere e votare il bilancio, riserbando al ministro delle finanze, nella prossima occasione dei provvedimenti finanziari, di presentare le sue osservazioni in ordine agli apprezzamenti della Commissione.

Ripeto che faccio questa domanda a titolo di cortesia; poichè il Senato e la Commissione di finanza avrebbero benissimo il diritto anche oggi, nonostante che il tempo stringa, di esaminare in tutte le sue parti il bilancio medesimo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. senatore Cambray-Digny, relatore.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Signori senatori. L'onor. ministro ha incominciato il suo discorso facendo notare che la Commissione permanente di finanza ha creduto di approfondire lo studio di questo bilancio e di fare alcuni minuti apprezzamenti intorno alle previsioni, quantunque in un altro recinto fosse sembrato opportuno di rinviare qualunque studio all'epoca in cui sarà trattato l'assestamento di questo bilancio medesimo.

Io credo prima di tutto di dover giustificare la Commissione permanente di finanza di questo suo procedimento.

La legge di contabilità ritiene che l'assestamento del bilancio non abbia altro scopo che quello di accertarsi della regolarità del servizio del Tesoro; ma in quanto alle disposizioni che si riferiscono alla sostanza del bilancio e per le quali si richiede che l'entrata e la spesa si facciano equilibrio, veramente la legge di contabilità vuole che si facciano colle leggi che approvano gli stati di previsione, avanti il principio dell'esercizio.

Questo adunque ha indotto la vostra Commissione a fare qualche cosa di più che un apprezzamento sommario, e ad analizzare veramente lo stato delle cose perchè il Senato fosse in grado di rendersi conto della situazione.

Siccome però s'imponeva la necessità di approvare le cifre quali venivano dall'altro ramo del Parlamento, così la vostra Commissione, mentre da un lato ha fatto questo esame dettagliato, ha creduto poi, una volta arrivata a farsi un concetto dei risultati finali, di subire la necessità dell'approvazione tal quale delle cifre presentate.

Ora, di fronte a questi fatti: che la relazione da un lato fa apprezzamenti sulle diverse parti del bilancio dell'entrata più contestate e dall'altra si propone di accettare le cifre quali sono presentate, mi pare che emerga la conseguenza che si possa benissimo accettare la proposta dell'onor. ministro.

La materia che potrà essere discussa, a proposito dei provvedimenti finanziari, è assolutamente la stessa che si discuterebbe oggi a proposito del bilancio dell'entrata.

Il Senato mi pare quindi possa benissimo acconsentire al desiderio espresso dall'onor. ministro e rinviare la discussione generale di questo bilancio alla discussione generale dei provvedimenti finanziari.

Però, giacchè ho la parola, non per aprire una discussione, ma per fare una dichiarazione, prego il Senato di volermi ascoltare pochi altri minuti. Ho detto che noi abbiamo proposto al Senato, malgrado tutte le nostre osservazioni, tutti i nostri dubbi, di accettare le cifre quali sono proposte.

Noi ne abbiamo dette le ragioni nella relazione, ma mi piace ripeterle ora ad alta voce. Noi abbiamo fatto ciò perchè riteniamo che se il Senato avesse voluto modificare le cifre delle previsioni in questo momento, avrebbe portato gravissimo imbarazzo all'andamento della pubblica amministrazione ed uno stato di cose che il patriottismo del Senato certamente vuole evitare. Quest'è l'unica ragione, non è già che abbia prevalso nell'animo nostro un concetto che fu espresso ieri nella discussione del bilancio dell'istruzione pubblica, che cioè il Senato non abbia il diritto di emendare i bilanci ed abbia soltanto quello di respingerli o di approvarli.

Noi non siamo di questa opinione. Il Senato italiano non ha mai ammesso questa teoria, ed ha sempre ritenuto che essa non concorda nè con la lettera nè con lo spirito dello Statuto.

Io ho voluto che questa dichiarazione risulti dagli atti in questa discussione.

E giacchè ho la parola me ne valgo per fare anche un'altra dichiarazione di minore importanza.

La legge di contabilità avendo stabilito che il bilancio si divida in undici stati di previsione, che si approvano successivamente con altrettante leggi, ha facilitato al Senato lo studio dei bilanci, inquantochè a misura che queste leggi sono approvate dall'altro ramo del Parlamento sono portate a noi, ed abbiamo davanti a noi molto più tempo di quello che non avessimo quando il bilancio si approvava con una legge sola. Però l'inconveniente che prima appunto si lamentava, che il bilancio veniva all'ultima ora e che non c'era tempo di esaminarlo, la difficoltà insomma che nasce dalle strettezze del tempo, se è diminuita, se è eliminata in gran parte, è rimasta però per la parte più importante e più sostanziale del bilancio medesimo, perocchè l'ultimo di questi documenti è sempre il bilancio dell'entrata, che per la legge di contabilità deve contenere anche il riepilogo di tutti gli stati di previsione insieme.

Per questa parte non si potrebbe dire veramente che si sia avuta molta latitudine; ed a constatare ciò basta l'eloquenza dei fatti.

Questo bilancio fu presentato il 25 del corrente mese, lo discutiamo il 30, la relazione fu distribuita il 27. Il Senato e il ministro capiscono che se la Commissione di finanza non si fosse occupata dello studio di questo bilancio molto prima che fosse presentato non si sarebbe potuto oggi venire ad una discussione.

Ed ho finito.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io mi dichiaro gratissimo all'onorevole relatore della Commissione permanente di finanza per avere aderito in nome suo ed in nome della stessa alla preghiera, che io le rivolsi.

Io sono stato relatore, nell'altro ramo del Parlamento, della legge di contabilità, come l'onorevole Cambray-Digny lo fu in Senato; sicchè concordo con lui negli apprezzamenti fatti in ordine alla legge stessa.

In quanto al ritardo, col quale vengono i bilanci innanzi al Senato, io non ho che a dire due cose; che da parte del Governo si è fatto di tutto nell'altro ramo del Parlamento per affrettarne la discussione; e che il Governo è grato della solerzia, con la quale il Senato, anche prima che i bilanci vengano alla sua discussione, prepara già gli studi e le relazioni occorrenti.

Io poco fa, nel rivolgere la mia proposta, che spero vedere accolta dal Senato, non ho mica disconosciuto (e sarebbe strano che lo avessi fatto) il diritto pienissimo del Senato di discorrere, in occasione del bilancio dell'entrata, su tutta la situazione finanziaria. E perciò chiesi, a solo titolo di cortesia, e perchè il tempo stringe, fidente nel patriottismo del Senato, che la discussione fosse rinviata all'epoca della discussione dei provvedimenti finanziari, che, venendo presto al Senato, nulla toglierà alla importanza delle dichiarazioni fatte dalla Commissione permanente di finanza, ed alle risposte che il mio collega delle finanze crederà dare.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Non fo questione se il Governo ha presentato in tempo o no i bilanci; credo però che per la dignità del Senato sia da considerare questo: o la relazione della Commissione di finanza afferma delle cose giuste, e allora sarebbe opportuno di sospendere la discussione di ogni altra legge che involgesse delle spese, perchè io vedo nella relazione che si accenna ad una minore entrata sulla previsione di 44 milioni e ad un *deficit* che si calcola di 86 milioni; o questa previsione non è basata sul vero, e allora venga qui il ministro a confutarla.

Io credo che la logica ci porterebbe a questo. Intanto non portiamo ostacoli all'andamento dell'amministrazione dello Stato; approviamo pure il bilancio; si discuteranno anche magari poi le questioni che al bilancio si collegano; ma la logica vuole che per ora si sospenda la discussione di quelle leggi che portano altre spese.

Io non so se il Senato entri in quest'ordine d'idee, ma credo che sarebbe nella sua dignità il farlo.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo di poter affermare a buon diritto che la dignità del Senato è salva, quando innanzi ad esso si veggono relazioni così accurate, come quella che è ora sotto gli occhi del Senato; e quando, tanto da parte della Commissione, quanto da parte del Governo si rimanda la discussione sulla situazione finanziaria non già ad anni od a mesi, ma a pochi giorni soltanto.

I provvedimenti finanziari oggi saranno votati alla Camera dei deputati, e verranno al Senato subito; quindi mi son permesso di rivolgere preghiera al Senato, perchè gli stessi argomenti, che si sarebbero trattati nella discussione generale del bilancio d'entrata, sieno invece rinviati, senza pregiudizio di alcuno. Le osservazioni, gli apprezzamenti, i giudizi, fra tre o quattro giorni, quando verranno in discussione i provvedimenti finanziari, avranno luogo, come lo potrebbero aver oggi. Il breve indugio non nuoce. Quindi non mi pare sia questione di dignità del Senato, quando questo, fra tre o quattro giorni, potrà ampiamente discutere la situazione finanziaria.

Del resto io ho già dichiarato che il Senato aveva diritto di discutere la situazione finanziaria anche oggi, ed io allora (meno competentemente, certo, del mio collega) avrei compiuto il debito del Governo di rispondere alle osservazioni del Senato. Ma, poichè mi par che ci sia aperta una via cioè quella già accennata poc'anzi e seguita dalla Commissione permanente di finanza, non credo utile di ulteriormente insistere in proposito.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relat.* Se l'onorevole Sonnino non insiste sopra la sua proposta, allora mi pare che si possa tirare avanti. Ma se egli avesse l'intenzione d'insistere io mi permetto di fargli osservare due cose: una, che di qui alla discussione dei provvedimenti finanziari

leggi di spesa non ce ne sono. Ci sarà una legge di dieci lire di spesa...

Senatore SONNINO. Ma la logica?

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*.

... Io non pensavo che tu loico fossi.

E poi non bisogna esagerare.

Noi siamo in questa situazione. Certamente la logica condurrebbe a modificare il bilancio: allora la conseguenza sarebbe che oggi, essendo il 30 giugno, tornerebbe il bilancio alla Camera dei deputati e ci vorrebbe un bilancio provvisorio da votarsi domani colla massima rapidità, e si solleverebbero una quantità di difficoltà.

Io credo che il Senato, piuttosto che attenersi all'estrema logica preferisca attenersi al consueto suo patriottismo, che lo consiglia, a non sollevare imbarazzi e difficoltà che non porterebbero nessun vantaggio. Infatti sia che si mettano in bilancio 40 milioni di più o 40 milioni di meno, creda l'onorevole Sonnino che le entrate saranno precisamente le medesime. Noi avremmo desiderato di avere degli apprezzamenti esatti sull'entrate, per farsi idee

chiare dell'entità del disavanzo e per far sentire e al paese e al Parlamento e al Governo e a tutti la gravissima necessità in cui crediamo di essere, di provvedere, e di provvedere energicamente ed efficacemente.

Questo scopo speriamo di raggiungerlo e cogli apprezzamenti della nostra relazione e colla discussione che sarà fatta fra pochi giorni.

Quindi io pregherei l'onor. Sonnino di non insistere nella sua proposta.

Senatore SONNINO. Io non insisto, ma la logica delle cose condurrebbe a quanto ho detto.

PRESIDENTE. Si darà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge gli articoli del progetto di legge.

(V. stampato N. 108).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla lettura degli articoli.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	8,037,000 »
2	Proventi dei canali <i>Cavour</i>	3,060,000 »
3	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	875,000 »
4	Redditi patrimoniali dell'Asse ecclesiastico	4,100,000 »
5	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	250,558 15
6	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro.	154,000 »
7	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	338,527 50
8	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula	60,500,000 »
9	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	7,098,560 »
10	Prodotti lordi del servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto di esercizio della rete Adriatica)	115,000 »
11	Prodotto delle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, al netto dei corrispettivi d'esercizio	40,000
		84,618,645 65

Contributi.

Imposte dirette.

12	Imposta sui fondi rustici	106,316,355 38
13	Imposta sui fabbricati	67,700,000 »
14	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	220,191,328 44
		<hr/>
		394,207,683 82

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle Finanze.

15	Tasse di successione	34,000,000 »
16	Tasse di manomorta	6,400,000 »
17	Tasse di registro	70,000,000 »
18	Tasse di bollo	63,500,000 »
19	Tasse in surrogazione del bollo e del registro	6,718,000 »
20	Tasse ipotecarie	7,000,000 »
21	Tasse sulle concessioni governative	6,400,000 »
		<hr/>
		194,018,000 »

*Tasse sugli affari
in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.*

22	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	18,035,000 »
----	---	--------------

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli Esteri.

23	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	670,000 »
----	--	-----------

<i>Tasse di consumo.</i>		
24	Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazose, delle polveri ed altre materie esplodenti, della cicoria preparata, dello zucchero indigeno, del glucosio, dell'olio di seme di cotone e dell'acido acetico	47,000,000 »
25	Dogane e diritti marittimi	281,000,000 »
26	Dazi interni di consumo	81,577,245 »
27	Tabacchi	196,800,000 »
28	Sali	61,000,000 »
		667,377,245 »
<i>Tasse diverse.</i>		
29	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	2,000 »
30	Lotto	76,300,000 »
		76,302,000 »
Proventi di servizi pubblici.		
31	Poste	45,700,000 »
32	Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi)	12,860,000 »
33	Telegrammi governativi	1,900,000 »
34	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	7,537,585 »
35	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	2,300,000 »
36	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici	300,000 »
37	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione Pubblica	50,000 »
<i>Da riportarsi</i>		70,647,585 »

	<i>Riporto</i>	70,647,585 »
38	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del regno e fogli provinciali per gli annunzi amministrativi e giudiziari compreso quello di Roma (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	952,600 »
38 bis	Diritti dovuti pel servizio araldico (Art. 15 del R. decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3 ^a).	10,000 »
39	Proventi delle carceri	5,200,000 »
40	Introiti sanitari	550,000 »
41	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	66,200 »
42	Proventi eventuali delle zecche	69,000 »
43	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	117,600 »
		77,612,985 »
Rimborsi e concorsi nelle spese.		
44	Contributo di diversi per spese telegrafiche	450,000 »
45	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.	800,000 »
46	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni in rimborso della somma inserita nel bilancio della spesa per l'annualità dovuta alla cassa pensioni per pensioni nuove	4,794,987 50
47	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato.	19,207,690 »
48	Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto	105,000 »
49	Rimborso dalla provincia e dal comune di Roma della metà della spesa per gl'interessi sulle obbligazioni pei lavori del Tevere (Art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3201, e leggi 23 luglio 1881, n. 338 e 15 aprile 1886, n. 3791).	1,125,850 »
50	Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (Art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892).	412,375 »
	<i>Da riportarsi</i>	26,895,902 50

	<i>Riporto</i>	26,895,902 50
51	Ricupero di interessi di obbligazioni emesse per conto di comuni e di provincie per costruzioni ferroviarie (Legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
52	Ricupero di interessi di obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Legge 27 aprile 1885, n. 3048)	2,237,642 25
53	Ricupero delle spese di commissione per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula	17,830 68
54	Concorso della Società esercente le linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano nelle spese da rimborsarsi all'Amministrazione della rete Adriatica, per l'uso comune delle stazioni di Padova, Vicenza e Treviso (Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª)	27,000 »
55	Ricupero dalla cassa militare di Massaua dei diritti doganali pagati sui generi colà forniti od acquistati per uso militare	100,000 »
56	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo	1,700,000 »
		<hr/> 30,978,375 43 <hr/>
	Entrate diverse.	
57	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	1,350,000 »
58	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	572,880 »
59	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,400,000 »
60	Proventi e recuperazioni di portafoglio	1,090,000 »
61	Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegallera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880)	2,200 »
62	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	1,300,000 »
		<hr/> 6,715,080 » <hr/>

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

63	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	12,253,828 68
64	Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento, di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133	11,583,875 78
65	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro.	5,461 46
66	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	<i>per memoria</i>
67	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti, di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati, e delle obbligazioni sui beni ecclesiastici non alienate	1,762,433 76
68	Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni vecchie	36,549,340 91
69	Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni nuove	31,533,468 ▶
		93,688,408 59

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

70	Debito del Comune di Ancona per dazio di consumo dilazionato	2,270 43
----	--	----------

Rimborsi e concorsi nelle spese.

71	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	5,171,208 37
----	--	--------------

72	Concorsi dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	2,828,150 »
----	--	-------------

73	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	423,930 »
----	---	-----------

74	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione	613,000 »
----	---	-----------

75	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674	2,000 »
----	--	---------

76	Rimborsi diversi straordinari	2,453,431 31
----	---	--------------

77	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

78	Concorso delle provincie e dei comuni per nuovi uffici telegrafici nei capiluoghi di mandamento	122,383 33
----	---	------------

11,614,103 01

Entrate diverse.

79	Ricavo per alienazioni di navi	100,000 »
----	--	-----------

79 bis	Utili del tesoro per la compartecipazione nella misura del 40 per cento del saggio dello sconto sulle operazioni fatte dagli istituti di emissione in corrispondenza del fondo metallico in piastre borboniche depositate dal tesoro	500,000 »
--------	--	-----------

600,000 »

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

80	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue e restituzione al demanio di capitali da esso ripetibili .	5,380,000 »
81	Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita).	306,606 »
82	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	7,950,000 »
83	Tassa straordinaria 30 per cento e tassa ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici.	800,000 »
84	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . . .	13,840 »

14,450,446 »

Riscossione di crediti.

85	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	2,500,000 »
86	Rimborso dalla provincia e dal comune di Roma della metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere	203,000 »
87	Riscossione di crediti diversi	358,414 45

3,061,414 45

Accensione di debiti.

88	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici.	6,000,000 »
89	Prodotto del collocamento di titoli speciali da emettersi ai termini della legge 15 aprile 1886, n. 3791, pei lavori del Tevere . . .	5,000,000 »
90	Prodotto di titoli speciali di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (Art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892)	8,000,000 »
91	Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	120,000 »
92	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	1,600,000 »

Da riportarsi . . . 20,720,000 »

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1888

	<i>Riporto</i> . . .	20,720,000 »
93	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . . .	114,000 »
94	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1 ^o marzo 1886, n. 3682)	500,000 »
		<hr/>
		21,334,000 »
	CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	<hr/>
95	Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048.	838,183 90
96	Parte del prezzo del materiale mobile destinato a provvedere nell'esercizio 1888-89 alle spese di ferrovie, di cui all'art. 2 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3 ^a)	32,561,550 »
97	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato	132,000,000 »
98	Prodotto delle obbligazioni da emettersi per il pagamento delle spese di fabbricazione di bollo e dei titoli che si emettono per le spese di costruzioni ferroviarie a carico dello Stato	<i>per memoria</i>
99	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni ferroviarie da emettersi per le quote di concorso e di anticipazione da parte dei comuni e delle provincie	<i>per memoria</i>
100	Prodotto dell'alienazione delle obbligazioni ferroviarie da emettersi per il pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli che si emettono per le quote di concorso e di anticipazione dei comuni e delle provincie	<i>per memoria</i>
101	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni ferroviarie da emettersi per conto delle casse degli aumenti patrimoniali	30,000,000 »
102	Prodotti dell'alienazione delle obbligazioni ferroviarie da emettersi per il pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli da emettersi per conto delle casse degli aumenti patrimoniali	<i>per memoria</i>
103	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		<hr/>
		195,399,733 90
		<hr/>

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE

	Redditi patrimoniali dello Stato	84,618,645 65
Contributi	Imposte dirette	394,207,683 82
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle Finanze	194,018,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	18,035,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli Esteri	670,000 »
	Tasse di consumo	667,377,245 »
	Tasse diverse	76,302,000 »
	Proventi di servizi pubblici	77,612,985 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese	30,978,375 43
	Entrate diverse	6,715,080 »
	TOTALE della categoria prima	1,550,535,014 90
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	93,683,408 59
	TOTALE del titolo I. — <i>Entrata ordinaria</i>	1,644,223,423 49

TITOLO II.	
Entrata straordinaria.	
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE	
Contributi	2,270 43
Rimborsi e concorsi nelle spese	11,614,103 01
Entrate diverse	600,000 »
TOTALE della categoria prima	12,216,373 44
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	14,450,446 »
Riscossioni di crediti	3,061,414 45
Accensione di debiti	21,334,000 »
TOTALE della categoria seconda	38,845,860 45
CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	195,399,733 90
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>	246,461,967 79
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,890,685,391 28

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo primo.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo

le tariffe vigenti, e a fare entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto anche per il periodo dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ed art. 1 della legge 1° luglio 1887, n. 4665.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati per il periodo, di cui nell'articolo precedente, nella misura in cui furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno colla legge d'approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del Tesoro la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione.

Il Governo è pure autorizzato a mantenere in deposito alla Banca Nazionale del Regno ed agli altri Istituti di emissione buoni del Tesoro, per la somma di L. 68,183,152 24, per l'anticipazione da essi fatta al Tesoro della suddetta somma pagata alla Commissione di stralcio della Società della Regia cointeressata dei tabacchi.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, cioè:

Entrata e spesa effettive.

Entrata	L.	1,562,751,388	34
Spesa	»	1,604,634,155	87
Disavanzo effettivo L.		41,882,767	53

Movimento di capitali.

Entrata	L.	38,845,860	45
Spesa	»	33,947,415	54
Avanzo L.		4,898,444	91

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	195,399,733	90
Spesa	»	195,399,733	90
L.		»	

Partite di giro.

Entrata	L.	93,688,408	59
Spesa	»	93,688,408	59
L.		»	
Differenza passiva L.		36,984,322	62

(Approvato).

PRESIDENTE. Il progetto di legge sarà poi sottoposto alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione dei progetti: «Proroga del corso legale dei biglietti di Banca» (N. 111); «Pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra» (N. 95).

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del disegno di legge: «Proroga del corso legale dei biglietti di Banca», giacchè l'onorevole ministro di agricoltura e commercio è incaricato di sostenerne la discussione dal suo collega delle finanze.

Il senatore segretario Cencelli è pregato di leggere il progetto.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Il corso legale dei biglietti degli Istituti di

emissione è prorogato al 30 giugno 1889, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (serie 3ª).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, essendo la legge compresa in un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

La presenza dell'onor. ministro della guerra ci dà facilità per discutere il progetto di legge: « Pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra ».

Prego uno dei senatori segretari di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il progetto di legge.

(V. stampato N. 95).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede a quella degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare, dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare e i casermieri borghesi del genio, regolarmente iscritti a matricola, hanno diritto di esser collocati a riposo in seguito a loro domanda e di conseguire la pensione:

a) quand'abbiano raggiunto 25 anni di servizio ed abbiano compiuti 50 anni di età;

b) quando per ferite od infermità contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo.

(Approvato).

Art. 2.

Gli operai che dopo 25 anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermità

indipendenti dal medesimo, avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di età fissato dall'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai che, contando 18 anni di servizio e meno di 25 anni, sieno dichiarati inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo potrà collocare d'ufficio a riposo gli operai che abbiano raggiunto i prescritti 25 anni di servizio, indipendentemente dall'età.

(Approvato).

Art. 5.

Il servizio utile al collocamento a riposo ed in riforma per gli operai regolarmente iscritti a matricola, di cui all'art. 1, decorre dal giorno della iscrizione a ruolo, la quale non potrà aver luogo prima che l'iscritto abbia compiuto i 18 anni di età, e purchè non siavi stata interruzione di servizio.

(Approvato).

Art. 6.

I servizi militari, le campagne di guerra, i servizi civili prestati presso Amministrazioni dello Stato sono computati a tenere delle rispettive leggi sulle pensioni.

(Approvato).

Art. 7.

La liquidazione della pensione sarà fatta in base alla tabella annessa alla presente legge.

Per ogni anno di servizio oltre i 25 gli operai avranno diritto all'aumento indicato nella tabella sino al conseguimento del massimo.

La pensione di riposo non potrà essere inferiore a L. 300, nè superare l'ultima paga annua dell'operaio, eccettuato il caso previsto alla

lettera *a* dell'art. 11. Qualora però la paga annua sia minore di L. 300, il minimo della pensione di riposo rimane stabilito in L. 200.

(Approvato).

Art. 8.

Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera è valutata in base a 10 ore di lavoro al giorno. Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera è valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

La paga annua è calcolata per tutti in ragione di 300 giornate di lavoro all'anno.

(Approvato).

Art. 9.

Ai capi operai compresi nella categoria *A*, che abbiano compiuto 12 anni di servizio nella stessa categoria, spetterà l'aumento del quinto della pensione di riposo, che potrà computarsi anche al di sopra del massimo assoluto fissato dalla tabella.

(Approvato).

Art. 10.

Per gli operai addetti ai polverifici militari, ferma la condizione di età richiesta dall'art. 1, il servizio effettivo prestato nei polverifici stessi sarà aumentato di un quarto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella.

(Approvato).

Art. 11.

Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentato di un suo terzo;

b) l'amputazione o la perdita assoluta di

una mano o di un piede e le infermità considerate, secondo le leggi sulle pensioni militari, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;

c) le ferite od infermità meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, semprechè esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianità di servizio.

Per gli effetti delle lettere *a* e *b* del presente articolo, il massimo assoluto della pensione è computato, a favore degli operai compresi nella categoria *A*, coll'aumento del quinto di cui all'art. 9.

(Approvato).

Art. 12.

Gli operai riformati, di cui all'art. 3, hanno diritto ad una pensione uguale a tante quote di quella che loro spetterebbe a 25 anni di servizio, quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato.

(Approvato).

Art. 13.

Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo, a senso dell'art. 1, lettera *a*, prima di aver servito per due anni nella categoria cui appartiene all'atto della domanda, egli avrà soltanto ragione alla pensione della categoria cui apparteneva prima della sua promozione e in base alla paga che gli veniva allora corrisposta.

(Approvato).

Art. 14.

Il tempo eccedente gli anni interi di servizio e di categoria è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di sei mesi, altrimenti non è computato.

(Approvato).

Art. 15.

Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei congiunti degli operai sarà regolato

a norma del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, approvato con regio decreto 22 aprile 1888, fatta eccezione per quanto riguarda l'obbligo del permesso di matrimonio.

(Approvato).

Art. 16.

Le lavoranti trasmettono, morendo, titoli di reversibilità di pensione unicamente ai figli e alle figlie nubili minorenni, che rimanessero o divenissero orfani di entrambi i genitori e non avessero già diritto a pensione a carico dello Stato per i servizi del padre.

In questo caso sarà applicato agli orfani l'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 17.

Gli operai che alla promulgazione della presente legge abbiano già conseguito il diritto al collocamento a riposo in virtù delle disposizioni anteriori, potranno optare per queste ultime.

(Approvato).

Art. 18.

Le pensioni contemplate nella presente legge sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.

Le ferite e le infermità contemplate negli articoli 1, 2 e 3 saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.

(Approvato).

Art. 19.

È abrogata ogni disposizione anteriore alla presente legge, salvo i diritti di opzione di cui all'art. 17.

(Approvato).

Art. 20.

La presente legge avrà effetto dal 1° agosto 1888.

(Approvato).

Art. 21 (*transitorio*).

Agli operai borghesi dei panifici militari che il 1° luglio 1888 si trovassero tuttora in servizio in forza dell'articolo 3 del regio decreto 24 giugno 1883, n. 1491, si continuerà ad applicare per la pensione il regio decreto 20 aprile 1879, n. 4867.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si dà lettura della tabella annessa alla legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1888

Tabella annessa all'articolo 7.

CATEGORIE DEGLI OPERAI		Pensione dopo 25 anni di servizio calcolata in ragione della paga giornaliera	Aumento della pensione per ogni anno di servizio oltre i 25	Massimo della pensione		
Categorie	Denominazione			a 25 anni di servizio	assoluto	
A	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio	Con paga giornaliera di L. 5 e più.	150 volte la paga giornaliera	20	800	1000
	Capi operai dei magazzini centrali militari					
	Capi operai dell'opificio di arredi militari					
B	Capi operai degli stabilimenti di artiglieria e del genio	Con paga giornaliera inferiore a L. 5.	180 volte la paga giornaliera	20	700	900
	Capi operai dei magazzini centrali militari					
	Capi operai dell'opificio di arredi militari					
C	Capi lavoranti degli stabilimenti d'artiglieria e del genio	Con paga giornaliera di L. 2 60 e più.	200 volte la paga giornaliera	18	600	800
	Capi lavoranti dell'opificio di arredi militari.					
	Operai dei magazzini centrali militari					
	Operai della farmacia centrale militare Operai dell'istituto geografico militare					
D	Operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio		125 volte la paga giornaliera	18	500	750
	Operai dell'opificio degli arredi militari					
E	Lavoranti degli stabilimenti d'artiglieria e del genio (uomini e donne)	Con paga giornaliera infer. a L. 2 60.	160 volte la paga giornaliera	15	400	600
	Lavoranti dell'opificio di arredi militari (uomini e donne)					
	Operai dei magazzini centrali militari					
	Operai della farmacia centrale militare					
	Operai dell'istituto geografico militare					
Casermieri del genio						

PRESIDENTE. Chi approva l'annessa tabella che fa parte integrale della legge voglia levarsi. (Approvata).

La legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Secondo l'ordine del giorno, dovrebbe ora discutersi il disegno di legge: « Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma ». Non so se sia presente il relatore.

Voci. No, no.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Allora ho un motivo di più per pregare il Senato di discutere ora il disegno di legge: « Proroga della legge 18 luglio 1878 sulle disposizioni per agevolare ai comuni la costruzione degli edifizî per l'istruzione obbligatoria », perchè urge avere una deliberazione del Parlamento, essendo già da qualche tempo cessata l'applicazione della legge precedente.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la preghiera dell'onor. ministro della pubblica istruzione.

Se niuno fa opposizione, il desiderio del ministro può essere subito soddisfatto.

Discussione del progetto: « Proroga della legge 18 luglio 1878 sulle disposizioni per agevolare ai comuni la costruzione degli edifizî per l'istruzione obbligatoria » (N. 68).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: « Proroga della legge 18 luglio 1878, sulle disposizioni per agevolare ai comuni la costruzione degli edifizî per l'istruzione obbligatoria ».

Prego uno dei signori senatori segretari di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge il progetto di legge.

(V. stampato N. 68).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cannizzaro, relatore.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione, anzi, lo dirò francamente, per dare una riparazione dovuta

ai componenti di quella Commissione che fu incaricata di esaminare le domande dei mutui per gli edifici delle scuole elementari in virtù della legge 1878.

Nella mia relazione evvi un periodo in cui è detto che si raccomanda al ministro di distribuire più equamente che non sia stato fatto finora il beneficio di questa legge.

Queste parole prese isolatamente potrebbero invero far credere che l'Ufficio centrale abbia voluto attribuire a colpa della Commissione questa disuguaglianza che vi è stata nella distribuzione dei mutui tra le diverse provincie.

Però non si può dare questa interpretazione quando si tien conto d'un altro periodo dove è detto che la causa di questa disuguaglianza è da attribuirsi alla negligenza delle autorità comunali, e dirò anche delle autorità scolastiche.

Ad ogni modo, per maggiore chiarezza l'Ufficio centrale m'incarica di dichiarare che non è stato mai suo pensiero attribuire a colpa della Commissione questa disuguaglianza che c'è stata nella distribuzione anzidetta.

La Commissione non aveva nè poteva esercitare altra facoltà che quella di esaminare le domande che le pervenivano dai comuni per vedere se erano conformi alla legge.

E la Commissione adempì fedelmente a questo mandato, nè ebbe mai neppure l'occasione di mostrare preferenza per l'uno e per l'altro comune, giacchè tutte le domande che le furono trasmesse, quand'erano conformi alla legge, furono tutte esaurite.

È avvenuto questo, che i comuni più civili e che avevano per l'istruzione maggior sollecitudine si affrettarono ad approfittare della legge per migliorare i loro edifizî e presentarono le loro dimande; all'incontro i comuni nei quali sarebbe stato maggiore il bisogno di provvedere, poichè il grado di civiltà in essi è minore, qui vi fu meno sollecitudine, e perciò non presentarono le loro domande; questa è la vera causa della disuguaglianza.

Certo che la Commissione non ha in questo alcuna colpa, perchè, ripeto, non ebbe occasione nemmeno di mostrare preferenza per l'una o per l'altra provincia, giacchè i fondi erano sufficienti per provvedere a tutte le domande presentate conformi alla legge.

Ed io dichiaro che l'Ufficio centrale non ha

mai voluto, e che nessuno potrà incolpare la Commissione di questa disuguaglianza.

Io devo però esprimere il mio parere personale, al quale per una raccomandazione s'avvicina indirettamente l'Ufficio centrale, ed è che un po' di colpa c'è da parte dell'autorità scolastica.

La Commissione non poteva pigliar l'iniziativa, ma l'autorità scolastica si poteva avvedere di questa apatia, principalmente di quei comuni che avrebbero avuto maggior bisogno di provvedere, e spingere i medesimi a provvedere come di legge ai locali occorrenti alla istruzione elementare obbligatoria. E ciò tanto più che l'autorità scolastica, con a capo il prefetto, avrebbe potuto agire direttamente o indirettamente presso quei comuni onde spingerli a presentare, al riguardo, le loro domande che la Commissione si sarebbe certamente affrettata ad accettare di buon grado.

Quello che non si è fatto colla legge precedente, il vostro Ufficio centrale raccomanda al Ministero di voler fare d'ora innanzi.

Non credo che il Ministero d'istruzione pubblica in questa questione dell'istruzione popolare possa restarsene spettatore indifferente; bisogna che abbia un po' d'iniziativa, bisogna che eserciti, per effetto della legge dell'istruzione obbligatoria, una certa pressione sopra quei comuni i quali non si affrettassero ad approfittare di questa legge, che è stata fatta principalmente pei comuni più poveri.

Perciò l'Ufficio centrale m'incarica di raccomandare all'onor. ministro che voglia, per mezzo dell'autorità scolastica e dei prefetti, che possono esercitare un'azione efficace, vegliare che i comuni provvedano, ciascuno nei limiti delle proprie forze, convenientemente a questi locali scolastici, e voglia incitarli a profittare di questa legge.

E questa è appunto la raccomandazione che l'Ufficio centrale rivolge all'onor. ministro.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione.*
Io mi associo a quanto, in nome dell'Ufficio centrale, disse l'onor. senatore Cannizzaro rispetto alla Commissione che, sotto l'impero della passata legge, ha presieduto alla distribuzione dei sussidi.

Come già feci dinanzi all'altro ramo del Parlamento, sono lietissimo di adempiere qui un debito che ho verso coloro che fecero parte della Commissione stessa, dichiarando che con zelo, con giustizia e con vantaggio della pubblica istruzione hanno adempiuto sempre l'ufficio loro.

Nè è a credere che l'altro ramo del Parlamento si sia indotto a sopprimere, nonostante il mio personale avviso, quella Commissione perchè abbia creduto di trovare, negli atti da essa compiuti, alcunchè meritevole di minore fiducia.

Qualche accenno a cifre agevolmente lo ha oggi confutato il senatore Cannizzaro, dimostrando, con giuste osservazioni, che la Commissione distributrice ha concesso con equità il sussidio a tutti i comuni che lo hanno domandato, di guisa che se colpa vi fu, fu colpa di negligenza da parte dei comuni stessi: circostanze speciali locali forse poco propizie a far sì che essi domandassero per non incontrare una spesa, poca notizia della legge e deficiente azione delle autorità scolastiche, le quali, per vero dire, avrebbero dovuto farsi banditrici dei benefizi della legge per guisa che tutti i comuni avessero potuto equamente parteciparvi.

La Camera dei deputati venne con la maggioranza dei suoi voti a quella deliberazione per lasciare la responsabilità ministeriale piena ed intera dinanzi alla esecuzione della legge.

Il senatore Cannizzaro disse che il ministro della pubblica istruzione non deve starsi spettatore dinanzi alla diffusione dell'istruzione popolare ed a tutti i mezzi che valgano ad avvalorarla ed a renderla efficace.

Io sono perfettamente d'accordo con lui in questo intento, poichè si comprende che uno dei principali uffici di uno Stato libero è questo appunto di diffondere l'istruzione popolare e sono certo di avere il pieno assenso del Senato nel proposito di rendere siffatta istruzione veramente efficace per l'educazione morale e civile del popolo nostro.

Senatore VERGA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA C. Avendo avuto l'onore di far parte della Commissione, cui ha accennato l'egregio relatore, insieme all'onorevole collega che mi sta vicino, anche a nome del mio collega sento il dovere di ringraziare delle di-

chiarazioni fatte e l'onorevole relatore e l'onorevole ministro.

Veramente a noi avevano fatto una certa impressione le parole che si leggono nella relazione, perchè sapevamo che, per parte nostra, erano state accolte tutte le domande di mutui, essendosi riconosciute regolari e trovandosi disponibili i fondi occorrenti.

Aggiungerò anche che per parte della Commissione non si è mancato di sollecitare i comuni ad approfittare dei benefizi di questa legge.

Si sono fatte stampare ripetutamente delle brevi istruzioni, ma, dal momento che si è obbligati a far delle leggi per far pagare dai comuni gli stipendi ai maestri, non c'è da meravigliarsi se molti dei comuni stessi sono poco solleciti di farsi degli edifici scolastici, tanto più che sappiamo come vivono e in quali strettezze finanziarie essi versano.

Del resto, ripeto, ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore delle dichiarazioni che hanno fatte.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. La legge è intitolata: « Pro-rogà della legge 18 luglio 1878 sulle disposizioni per agevolare ai comuni la costruzione degli edifizî per la istruzione obbligatoria ». Dunque le scuole e i convitti mantenuti dalle provincie non entrano in questa categoria.

L'art. 7 poi riguarda l'istruzione secondaria che non è obbligatoria; quindi io farei la proposta che fosse separata la votazione dell'art. 7 dal resto della legge.

Credo anzi che l'art. 7 sia stato aggiunto al primitivo progetto ministeriale e sia stato anche causa di lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Quell'art. 7 poi involge una spesa non indifferente, 50 mila lire il primo anno, eppoi si potrebbe andare fino ad un milione e mezzo, se ho bene inteso.

Io quindi domanderei, se il Senato mi appoggia, che, fatta la discussione della legge, si venga ad una votazione separata dell'art. 7.

PRESIDENTE. La domanda del senatore Sonnino sarebbe più opportuna quando si discuterà l'art. 7.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Se l'onor. Sonnino vuol cangiare il titolo della legge, io non ho alcuna difficoltà. Siccome la proroga è la parte principale della legge, il titolo rispetto alla parte istessa si è conservato. Se egli domanda che si separino i sei primi articoli dall'articolo settimo e che il Senato proceda ad una votazione distinta, io mi affretto a pregare il Senato di non accogliere la proposta del senatore Sonnino, non potendo io in modo alcuno aderirvi.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Io pregherei di rimandare la discussione a quando si sarà arrivati all'art. 7.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Allora io mi riservo a fare di nuovo la mia proposta all'art. 7.

PRESIDENTE. Si rilegge dunque l'art. 1.

Art. 1.

Per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri degli edifizî, o parti di edifizî, esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpo morale, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, fino a tutto l'anno 1898, a concedere ai comuni del Regno mutui ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, sia all'interesse normale stabilito secondo gli articoli 17 della legge 17 maggio 1863 e 17 della legge 27 maggio 1875, sia ad un interesse minore.

(Approvato).

Art. 2.

L'interesse potrà essere ridotto al 2 per cento per le somme non superiori alle lire 50,000; al 2 1/2 fino a lire 100,000; non sarà minore del 3 % per le somme maggiori.

Trattandosi di successive domande di prestiti, nella determinazione del saggio d'interesse si dovrà tener conto di tutte le somme

precedentemente concesse al comune o al Corpo morale.

(Approvato).

Art. 3.

I comuni dovranno estinguere i debiti, così creati, e pagarne gl'interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortizzazione e dell'interesse stabilito.

Per i mutui destinati a favore di enti morali la concessione sarà sempre fatta ai comuni, i quali rimarranno garanti del prestito.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza tra l'interesse pagato dai comuni e quello normale. L'onere assunto dal Governo per le concessioni di mutui a interesse ridotto che si faranno ciascun anno, per le scuole elementari e per gli asili cumulativamente, non potrà eccedere le lire 80,000.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 4.

I prestiti ad interesse ridotto (salve le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2802) saranno accordati sulle proposte fatte dal ministro dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Art. 5.

Fra le domande riguardanti scuole elementari dovranno accogliersi di preferenza quelle dei comuni che per la gravezza delle imposte, per le difficili condizioni economiche e per le esigenze locali della istruzione saranno riconosciuti più bisognosi dell'aiuto del Governo.

Quanto alle domande per prestiti agli asili infantili, si terrà conto delle condizioni dell'ente morale, dell'importanza dei servizi che rende alla educazione popolare, e dell'utilità dei lavori.

(Approvato).

Art. 6.

Gli edifizi, o parti di edifizi, costruiti, ampliati o restaurati con prestiti contratti in base alla presente legge, non potranno essere destinati ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu concesso. Qualora ne sia invertita la destinazione senza speciale autorizzazione governativa, lo Stato, salvi sempre gli altri provvedimenti consentiti dalle leggi, avrà diritto di rivalersi contro il comune tanto per le somme pagate, quanto per l'onere assunto pel servizio del prestito.

(Approvato).

Art. 7.

Potranno valersi delle disposizioni della presente legge le provincie ed i comuni a cui incombe l'obbligo di provvedere agli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti a norma delle leggi vigenti.

In casi eccezionali, e udito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Governo potrà accordare il beneficio dei prestiti ai comuni ed alle provincie anche per le scuole e convitti mantenuti a loro spese, e che siano pareggiati secondo le norme che saranno prescritte con regolamento approvato con decreto reale.

L'onere assunto dal Governo, per la differenza d'interesse da corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo, non potrà eccedere in ciascun anno le lire 50,000; e la somma corrispondente sarà iscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Senatore SONNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SONNINO. Io ripeto la proposta mia. Se avessi avuto tempo, forse avrei trovato dieci senatori che avrebbero firmato la proposta, e allora l'onor. ministro non avrebbe avuto facoltà di opporvisi. Non mi resta quindi che pregare il presidente di consultare il Senato. Se il Senato crede di votare tutta la legge insieme, faccia pure. Io credo che trattandosi di una spesa non indifferente e messa sotto una forma di cui forse tutti ne apprezzano l'im-

portanza, sarebbe bene che quest'articolo fosse votato separatamente dal resto della legge.

Si potrebbe benissimo trovare ottima la legge nel resto e dissentire su quest'ultima parte, tanto più che quest'articolo è stato aggiunto nell'altra Camera al progetto ministeriale.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Desidererei sapere con quale articolo di regolamento in una votazione di legge si può distaccare un articolo e farne una legge a parte.

L'articolo del regolamento prescrive di votare uno ad uno gli articoli; così sarà votato anche l'art. 7, e potrà essere respinto.

Non volete la votazione pubblica? Potete domandare la votazione segreta su quest'articolo, ma non potete distaccarlo e farne una legge a parte.

La libertà del voto è completa: all'art. 7 potremo contare coloro che l'approvano e coloro che lo respingono.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Pare a me che la domanda fatta dal senatore Sonnino si debba ridurre a questo, che l'art. 7 sia votato a scrutinio segreto, perchè separarlo non si può, e la votazione definitiva deve essere sul complesso della legge. In tutti i modi, dieci senatori possono chiedere che si passi alla votazione a scrutinio segreto sopra un articolo di legge o sopra una proposta qualunque ed hanno diritto che la votazione si faccia.

Questo risulta dall'art. 46 del regolamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'osservazione del collega Digny è esattissima, ma mi pare che seguendo il suo avviso non si guadagnerebbe niente; la legge deve restare quella che è; in questo senso: che o si accoglie tutta quanta o si respinge tutta quanta, o si emenda.

Ora l'art. 7, per coloro i quali non lo vogliono in senso assoluto, sarà naturalmente materia di votazione negativa; per coloro che lo vorrebbero incluso in legge separata, sarà anche, in questo momento, materia di votazione negativa, restando nel diritto di presen-

tare o di chiedere di presentare apposito progetto di legge.

La votazione a scrutinio segreto la intenderei, ma a condizione che vi fosse un dato numero di senatori che la domandasse e che ci fosse un qualche motivo che la giustificasse.

È tale questione però quella che oggi si fa per la quale al Senato manchi la voglia di votare pubblicamente pro o contro? A me non pare. Quindi traducendo il pensiero del collega Sonnino parmi ci dica: Io voterei la legge se non ci fosse l'art. 7; voto contro all'art. 7, e se questo passa, voto contro tutta la legge. Ma così dicendo e facendo egli è perfettamente nel suo diritto. Separazione dell'art. 7 dal resto della legge non ci può essere, perchè di una legge in questo momento non se ne possono fare due. Si può dire: emendiamola nel senso di eliminare l'art. 7 e facciamo riserva per altra legge del contenuto di questo articolo. Il ministro e la Commissione a ciò non consentono: agli oppugnatori che giudicano intruso nella legge in discussione l'art. 7 pare a me non resti a far altro che votare contro l'articolo medesimo, e nel caso che esso sia ammesso, votare contro la legge.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che, così come è formulata, non posso neppure ricevere la proposta di votare separatamente a scrutinio l'articolo 7. La proposta non ha le condizioni volute dall'art. 47 del nostro regolamento; per cui il proseguire in questa discussione mi pare ozioso e che non porti a nessuna conclusione. Ciascuno rimarrà libero nel suo voto sia sull'insieme della legge, sia sull'art. 7 sul quale cade la controversia.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Io credo che la questione dell'art. 7 è questione di apprezzamento. Sarà certamente votato da coloro che apprezzano la grande importanza dell'istruzione secondaria data dallo Stato, soprattutto nel momento in cui noi siamo, nel quale si deve sostenere la concorrenza che il partito clericale ci fa su questo terreno. Questo organizza ovunque una vera concorrenza alle scuole governative colla superiorità dei locali (e quello che avviene a Roma sta riproducendosi dappertutto); ed infatti molte scuole clericali hanno

dei magnifici edifici i quali ispirano maggior fiducia ai parenti per mandarvi i loro figlioli ad istruirsi.

Se noi in Italia non provvediamo anche agli edifici scolastici, ci avverrà ciò che è avvenuto nel Belgio, cioè la separazione della popolazione in due classi, nemiche l'una dell'altra. Abbiamo già allievi che escono dagli istituti clericali, i quali, senza dubbio, hanno delle buone qualità, ma rimangono però sempre affezionati al partito che li ha educati, anche passando attraverso all'attrito dei loro colleghi dell'università. Io vi potrei mostrare nell'università di Roma dei giovani studiosissimi che provengono dalle scuole clericali, che vi fanno degli stupendi esami e che sono l'esempio della disciplina; ma il giorno che li chiamerete a votare per una questione tra liberali e clericali, essi sono dal lato dei clericali, non sempre per credenza, non per principio filosofico, ma per una abitudine morale contratta, per un acceamento insinuato con lungo studio nel loro animo, e per una serie di legami che li hanno stretti a quel partito.

Lo stesso avviene nel Belgio. Ma credete voi, o signori, che nel Belgio, coloro (anche intelligentissimi), che hanno votato per i clericali sieno dei zelanti credenti? No, o signori; la maggior parte di essi hanno votato così perchè sono stati attaccati a quel partito nelle scuole e vi sono mantenuti per una massa d'interessi soddisfatti e di benefizi che ne ricevono.

L'onor. ministro della pubblica istruzione è stato obbligato ad aggiungere quest'articolo, perchè, da una specie d'inchiesta che egli fece sullo stato delle scuole secondarie, vide che uno dei difetti principali per i quali difficilmente poteva sostenere la concorrenza era appunto l'inattitudine dei locali. Le provincie non potevano far di meglio senz'essere aiutate.

Ora chi crede che questo interesse meriti di essere sostenuto dallo Stato voterà a favore; chi non lo crede, voterà contro.

Chi ha pratica dell'istruzione secondaria sa che soprattutto molti ginnasi ed anche molti licei ed istituti tecnici sono collocati in vecchi edifici dove non è possibile mantenere la disciplina.

E la mancanza della disciplina fa sì che molti genitori rifuggono dal mandare alle scuole i loro figli.

I documenti annessi alla relazione del ministro ed a quella della Commissione della Camera in occasione della discussione del progetto in esame vi dimostrano questa insufficienza di locali.

Dunque trattasi di provvedere ad un bisogno che per me non è di minore importanza di quello delle scuole elementari, perchè quello che in grandissima parte decide dell'avvenire di un paese è l'educazione delle classi medie, delle classi che devono dirigere poi le masse popolari.

Guai quando un paese rivolge tutta la sua attenzione soltanto ad elevare le plebi, gli operai con un'istruzione che non può essere mai sufficiente e completa, e non cura l'educazione più alta della classe media!

Nel Belgio l'istruzione secondaria, per quanto sia stata curata, essa è poco penetrata da spirito scientifico, e là tutta l'istruzione popolare che si è data è tornata a danno delle istituzioni libere.

Bisogna dunque che lo Stato nello stesso tempo che rivolge le sue cure ad educare le masse, educi pure le classi intelligenti che debbono dirigerle, altrimenti il disquilibrio è causa di tutti i danni che un'istruzione popolare affrettata, insufficiente cagiona.

È questione di apprezzamento.

Per me, credo che sia interesse dello Stato provvedere ai bisogni dell'istruzione secondaria, e fra questi bisogni è indiscutibile quello dei locali.

Chi è del mio parere voterà l'articolo, chi è del parere contrario voterà contro. (*Bravo, bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione.* Io debbo una risposta al senatore Sonnino, il quale mi domandava se questo articolo era nel primitivo disegno di legge ministeriale.

Nel disegno di legge quale fu dapprima presentato alla Camera questo articolo non c'era, ma il mio onorevole predecessore lo mandò alla Commissione della Camera egli stesso in aggiunta, raccomandandolo per ragioni d'indole scolastica e politica, e la Commissione e la Camera dei deputati per tali ragioni lo votarono.

Sulle ragioni d'ordine politico non mi trattengo; sulle ragioni scolastiche dirò brevi parole.

Da tutte le ispezioni che si fanno agli istituti d'istruzione secondaria questo emerge, che gli edifici in cui sono allogati si trovano generalmente in condizioni del tutto impari ai bisogni.

I nostri licei, i nostri ginnasi, le nostre scuole tecniche sono per tale rispetto in tali condizioni, che ci tornano in vergogna i giudizi fattine dagli studiosi stranieri che li han visitati.

Si dovrebbero obbligare i comuni e le provincie a provvedervi; ma credete voi, onorevoli senatori, che siete tanto esperti delle condizioni dei comuni e delle provincie italiane, che il Governo potrebbe costringere quelle Amministrazioni all'esecuzione di un obbligo che riuscirebbe di tanto aggravio ai loro bilanci?

La prima parte dell'articolo riguarda il modo di mettere le provincie e i comuni in grado di adempiere ad una spesa obbligatoria col concorso dello Stato; riguarda poi anche i convitti. I convitti nazionali si trovano specialmente in quelle parti d'Italia dove, secondo la legge Imbriani, in ogni provincia deve esservene uno; ed effettivamente ve ne sono diciannove. Pochissimi vi esistono nelle altre parti; sei nelle antiche provincie, due in Lombardia, tre in Toscana, uno nel Veneto e uno in Sicilia. Ora gli edifici difettosi e disadatti se noccono al buon andamento degl'istituti scolastici, sono poi esiziali nei convitti, dove gli alunni dimorano stabilmente.

Non è da credere, onorevoli senatori, a tutte le voci che generalmente corrono sulle condizioni morali dei nostri convitti nazionali.

E lo prova anche questo, che in questi ultimi due anni il numero delle domande dei padri di famiglia per collocare i loro figli nei convitti nazionali fu assai maggiore dei posti disponibili.

Ma intanto, se noi vogliamo estendere i benefici effetti dei nostri convitti, se vogliamo tenerci pronti a sostenere tutte le concorrenze come in un Governo libero si deve, perchè lo Stato, a parer mio, deve lottare non colle persecuzioni nè coi privilegi, ma facendo bene e meglio di coloro che vogliono fare ciò che esso può fare più patriotticamente e più utilmente anche per l'istruzione nazionale, se ciò si vuole

conseguire, è necessario venire in aiuto ai comuni e alle provincie nelle spese per gli edifici scolastici governativi alla cui costruzione e mantenimento quelle Amministrazioni sono per legge obbligate.

In fine questo articolo provvede pure a casi del tutto eccezionali, prescrivendo che il beneficio della legge possa estendersi anche agli istituti d'istruzione secondaria, che sono fondati e mantenuti, facoltativamente, dai comuni e dalle provincie.

Ma queste concessioni, come è prescritto dall'articolo stesso, sono subordinate ai pareri favorevoli del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Quindi la disposizione di quest'art. 7 è fatta in modo che abusi non ne possono derivare. E il regolamento provvederà per guisa che il denaro pubblico sia speso parcamente ed utilmente e, lasciatemelo dire, con opportunità politica per il nostro paese.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che chieda di parlare, pongo ai voti l'art. 7.

Prego i signori senatori ad esprimere i loro voti chiaramente perchè, essendosi sollevata questa controversia, si possa chiaramente manifestare l'opinione del Senato.

Chi approva l'art. 7 voglia levarsi.

(Approvato).

L'intera legge sarà sottoposta alla votazione a scrutinio segreto.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, si passerà alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi ed approvati nella seduta di ieri e di oggi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego uno dei signori senatori segretari a far l'appello nominale.

(Il senatore segretario Cencelli fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Se vi è qualche senatore che non abbia ancora votato è pregato di venire a deporre il suo voto nelle urne.

La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari a fare lo spoglio delle urne.

(Si procede allo spoglio delle urne).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione:
Proroga della legge 18 luglio 1878 sulle disposizioni per agevolare ai comuni la costruzione degli edifizii per l'istruzione obbligatoria:

Votanti	72
Favorevoli	60
Contrari	12

(Il Senato approva).

Pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra:

Votanti	73
Favorevoli	63
Contrari	10

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89:

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva).

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1888-89:

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva).

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca:

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle 4 pom. per comunicazioni del Governo.

Lunedì parimenti si terrà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussioni dei seguenti progetti di legge:

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma;

Leva di mare sui nati nel 1868;

Modificazioni al testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885;

Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi;

Maggiore spesa di L. 67,000 dovute alla impresa Basevi per residuo prezzo dei lavori di sistemazione dell'ex convento di Santa Maria della Vittoria a sede del Comitato e del Museo geologico e del Museo agrario di Roma;

Spesa straordinaria per l'acquisto della casa Melzi in Milano e per l'adattamento di essa in servizio degli istituti d'istruzione superiore in quella città.

La seduta è sciolta (ore 5 ¹/₁ pom).